



Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 13 novembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	0,752
17 300	20 900	0,769
20 900	23 300	0,786
23 300	25 700	0,804
25 700	28 100	0,821
28 100	30 500	0,838
30 500	32 900	0,873
32 900	35 300	0,907
35 300	37 700	0,942
37 700	40 100	0,977
40 100	42 500	1,011
42 500	44 900	1,046
44 900	47 300	1,098
47 300	49 700	1,149
49 700	52 100	1,201

¹ RS 831.201
² RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 100	54 500	1,253
54 500	56 900	1,305

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr